



DIRITTO SOCIETARIO

Nuovi indicatori di anomalia Uif e registro dei titolari effettivi

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

Antiriciclaggio 2023

Scopri di più

Per agevolare i soggetti di cui all'[articolo 3, D.Lgs. 231/2007](#), nell'individuazione delle **operazioni sospette a fini antiriciclaggio**, l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (Uif) ha emanato dei nuovi **indicatori di anomalia**, pubblicando nella **Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25.5.2023 il Provvedimento 12.5.2023**, che entrerà in vigore il **prossimo 1.1.2024** e che individua ben **34 indicatori** di anomalia, ciascuno dei quali articolato in sub-indici, con esempi specifici riguardanti:

- **sezione A – indicatori da 1 a 8**, che attengono al **comportamento** o alle **caratteristiche del soggetto** coinvolto nelle operazioni;
- **sezione B – indicatori da 9 a 32**, che riguardano le **caratteristiche** e la **configurazione delle operazioni**, anche nei settori di attività specifici;
- **sezione C – indicatori 33 e 34**, che individuano le **operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo** e ai programmi di proliferazione di **armi di distruzione di massa**.

I **destinatari** degli obblighi antiriciclaggio (es. intermediari bancari e finanziari, operatori finanziari, professionisti, operatori non finanziari e prestatori di servizi di gioco) devono **individuare gli indicatori rilevanti in base alla loro attività specifica**, considerando anche i sotto-indicatori correlati all'interno della stessa attività. Tuttavia, tali indicatori **non devono essere considerati esaustivi o vincolanti** e i destinatari **devono comunque valutare ulteriori comportamenti non previsti**, che presentano effettivamente profili sospetti.

Inoltre, le fattispecie elencate **non sono da considerare sospette**, se si realizzano **in presenza di una giustificazione**. In ogni caso, i soggetti obbligati sono stimolati ad **ampliare il novero delle anomalie** da considerare, in relazione alla **concreta attività svolta** e alla sua evoluzione nel tempo.

Il Provvedimento direttoriale in rassegna è volto anche a guidare i soggetti obbligati nell'**individuazione degli elementi informativi essenziali per la configurazione e la rappresentazione dei sospetti**. A tal fine, è necessaria la ricorrenza di **circostanze soggettive e**



oggettive che il destinatario è tenuto a descrivere nella segnalazione, unitamente alle **valutazioni** compiute.

Gli **elementi di novità** degli indicatori riguardano il **coinvolgimento diretto o indiretto di persone politicamente esposte**, nonché di **enti di natura pubblica o con finalità pubbliche**. È altresì attribuita evidenza ad elementi di anomalia connessi:

- con l'**utilizzo di crypto-assets**;
- con la **cessione o l'acquisto di crediti**;
- con la **cessione di assets nell'ambito di procedure concorsuali**;
- a **garanzia di crediti**;
- ad anomalie nel **ricorso ai conti correnti di corrispondenza** e rapporti assimilabili.

Sub-indici specifici riguardano, invece, gli schemi di finanziamento collettivo (c.d. **crowdfunding**) o di prestito tra privati (c.d. **peer to peer lending**). In caso di ricorso all'utilizzo della **fiduciaria** bisognerà porre attenzione alle **operazioni ripetute inusuali o illogiche, ovvero agli importi rilevanti connessi con mandati fiduciari** che risultino **incoerenti con il profilo economico, patrimoniale o finanziario** del cliente. In merito all'utilizzo del **trust**, bisognerà controllare le **operazioni illogiche o, comunque, tali da configurare un utilizzo distorto dello strumento stesso**, in relazione all'oggetto, alle caratteristiche ed alle sue finalità.

A decorrere **dalla data di entrata in vigore** di tale provvedimento (1.1.2024) **non si applicheranno** più il Provvedimento 24.8.2010 e il provvedimento 30.1.2013 emanati dalla Banca d'Italia, il Decreto 16.4.2010 del Ministero della Giustizia, il Decreto 17.2.2011 del Ministero dell'Interno, l'allegato del Provvedimento della Banca d'Italia del 27.5.2009 e i precedenti schemi di anomalia della UIF, tra cui quello del 2.12.2013 riguardante l'operatività connessa con l'anomalo utilizzo di trust.

Sotto diverso profilo, poi, con la pubblicazione sulla **Gazzetta Ufficiale del 9.10.2023** del **Decreto Ministeriale** che attesta l'operatività del **sistema di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti**, viene data piena **attuazione** nell'ordinamento italiano al **Registro dei titolari effettivi** previsto dal **D.Lgs. 90/2017** e disciplinato dal **D.M. n. 55/2022**.

Dal 9.10.2023 scattano, pertanto, i 60 giorni entro cui i soggetti obbligati dovranno **comunicare i dati necessari ad alimentare il nuovo registro (11.12.2023)**. Per i soggetti costituiti dopo il 9.10.2023 il termine per la comunicazione è di **30 giorni dalla costituzione**.

Sono obbligati a comunicare i dati del titolare effettivo:

- le **imprese dotate di personalità giuridica** (S.r.l., S.p.a., S.a.p.a., Società cooperative e Società consorzi);
- le **persone giuridiche private** (associazioni, fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle



- persone giuridiche);
- i **trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali**;
 - gli **istituti giuridici affini ai trust** (in Italia, il mandato fiduciario ed il vincolo di destinazione).

Il Registro dei titolari effettivi è **istituito presso il Registro delle Imprese** ed ha **due sezioni**:

- una **autonoma**, nella quale sono riportati i **dati sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private**;
- una **speciale**, nella quale sono indicate le informazioni sulla **titolarità effettiva dei trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e degli istituti giuridici affini ai trust**.

L'**invio** delle informazioni sulla titolarità effettiva deve essere eseguito:

- per le società, dagli **amministratori**;
- per le **fondazioni**, dal **fondatore**, se in vita, o da coloro che ne hanno la **rappresentanza/amministrazione**;
- per i **trust** o **istituti affini**, l'obbligo in rassegna è adempiuto dal **fiduciario**.

L'**omessa comunicazione** delle informazioni sulla titolarità effettiva dei soggetti obbligati è **punita, sul piano amministrativo, con una sanzione pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032**, mentre il **potere di accertamento e contestazione della violazione spetta alla Camara di Commercio** territorialmente competente, che provvede anche all'**irrogazione della sanzione**. Al procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla **L. 689/1981**.